

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 192 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Kevin GADDI, e della società ASD EAGLES FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Kevin GADDI, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Eagles Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto attività di collaborazione in favore della società ASD U.P. Reanese, anche come consulente di mercato, all'inizio della stagione sportiva 2025-2026, nei mesi di luglio ed agosto, fungendo anche da sponsor in favore della predetta società, pur non essendo inserito nell'organigramma della stessa e pur ricoprente l'incarico di presidente di altra società affiliata alla F.I.G.C.;;

ASD EAGLES FUTSAL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio presidente sig. Gaddi Kevin, come sopra descritta ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Kevin GADDI,
 - Società ASD EAGLES FUTSAL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Kevin GADDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Kevin GADDI,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD EAGLES FUTSAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina